



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO del CONSIGLIO COMUNALE dei RAGAZZI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 28 ottobre 1999 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 6 maggio 2010

Art. 1 **Finalità**

1. Allo scopo di favorire la partecipazione alla vita collettiva, e per ricordare agli adulti di dedicare un po' d'attenzione alla causa del mondo giovanile e più in generale ai diritti dei minori, è istituito nel Comune di Carpaneto Piacentino il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. L'organismo svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo.
3. La sua organizzazione e le modalità d'elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2 **Durata in carica e requisiti d'eleggibilità**

1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi dura un anno dalla data del suo insediamento che avverrà il 7 di gennaio di ogni anno.
2. Possono essere eletti Consiglieri gli alunni delle classi 4^a e 5^a della scuola primaria e delle classi 1^a, 2^a e 3^a della scuola secondaria di 1° grado di Carpaneto Piacentino.

Art. 3 **Costituzione e funzionamento del "Consiglio Comunale dei Ragazzi"**

1. L'Organismo consiliare:
 - è costituito da due rappresentanti per classe di cui al comma 2. del precedente Art.2;
 - sarà presieduto dal "Sindaco dei ragazzi";
 - ha funzioni propositive e consultive ed adotta le sue decisioni sulle varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile ed in particolare sulla tutela e difesa dei diritti dell'infanzia e del giovane;
 - potrà formulare al Sindaco del Comune proposte, richieste e pareri.
2. Le decisioni prese dal "Consiglio Comunale dei ragazzi" non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale e sono esplicate sotto forma di proposte, di pareri o di richieste di informazioni nei confronti del Sindaco del Comune di Carpaneto Piacentino.
3. Le decisioni di cui al precedente comma, sono verbalizzate da un funzionario dell'Istituto Scolastico che assiste alla seduta e sottopone le decisioni all'Amministrazione comunale, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento, dovrà rispondere, per iscritto, illustrando le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

Art. 4 **Sedute**

1. Le sedute del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" sono pubbliche.
2. Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" dovrà riunirsi almeno 3 volte durante l'anno del suo mandato.

3. La sede del "Consiglio dei Ragazzi" è il Palazzo Municipale - Sala Consiliare. Il "Sindaco dei Ragazzi" può - qualora lo ritenga opportuno - riunire il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" in idonea sede messa a disposizione dall'Istituto Scolastico.

Art.5

Commissione di vigilanza e Seggi elettorali

1. In ognuna delle scuole sarà costituita, a cura del Capo di Istituto una commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali che provvederà a nominare d'intesa con gli interessati e fra gli alunni, il seggio elettorale che dovrà essere composto di 2 scrutatori ed un presidente.
2. Tale commissione di vigilanza avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati al Capo d'Istituto, entro le 24 dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore successive.

Art.6

Elezione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi"

1. Le elezioni si svolgeranno [con le modalità operative di seguito descritte nei tempi definiti annualmente dal Dirigente scolastico](#):
 - a) [nomina del seggio elettorale per le sezioni scolastiche relative alle classi 4^a e 5^a della scuola primaria e 1^a, 2^a e 3^a della scuola secondaria di 1° grado](#);
 - b) Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico.
 - c) elezione dei "Consiglieri dei Ragazzi" attraverso votazione da effettuarsi tra tutti gli scolari o gli studenti appartenenti alle classi ed alle sezioni di cui al precedente punto a), compresi i componenti del seggio elettorale. Ogni classe eleggerà due "Consiglieri dei Ragazzi". Ogni alunno può esprimere una sola preferenza nell'ambito dei candidati della sua classe. La votazione è segreta. Nel caso in cui in una classe un solo candidato ottenga voti, si procederà a una seconda votazione per eleggere il secondo Consigliere dei ragazzi della classe;
 - d) [risulteranno eletti consiglieri gli alunni che avranno](#) riportato il maggior numero di voti. A parità di voti si procederà a sorteggio tra i più votati. I risultati delle elezioni verranno consegnati, entro 5 giorni, [al Comune di Carpaneto Piacentino](#);
 - e) Il Sindaco del Comune di Carpaneto Piacentino pubblica e proclama, entro 15 giorni dal ricevimento dei risultati delle elezioni e salvo la presentazione di eventuali ricorsi, gli eletti nel "Consiglio Comunale dei ragazzi";
 - f) Il Sindaco di Carpaneto Piacentino convoca entro 30 giorni dalla proclamazione, il "Consiglio Comunale dei ragazzi" per l'insediamento dell'organismo consiliare giovanile, per l'elezione del sindaco e la nomina degli Assessori.

Art. 7

Prima seduta e elezione del "Sindaco dei Ragazzi"

1. Nella prima seduta, il "Consigliere dei Ragazzi" più grande assumerà la presidenza per le procedure di elezione del "Sindaco dei Ragazzi".
2. Dopo aver proceduto alla nomina di due scrutatori, si procede alle elezioni del "Sindaco dei Ragazzi" attraverso votazione tra tutti i "Consiglieri dei Ragazzi" eletti. Può essere eletto "Sindaco dei Ragazzi" un alunno della Scuola [secondaria di 1° grado](#).
3. Ogni "Consigliere dei Ragazzi" ha diritto a una preferenza. La votazione è segreta.
4. Sarà proclamato Sindaco il "Consigliere dei ragazzi" che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti si effettuerà una votazione di ballottaggio tra coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, si procederà a sorteggio fra i più votati nel ballottaggio.

Art.8

Proclamazione del "Sindaco dei Ragazzi"

1. La proclamazione del neo eletto sarà effettuata dal Sindaco del Comune di Carpaneto.

Art.9

Nomina del Vicesindaco e della Giunta Comunale dei Ragazzi

1. Il neo eletto "Sindaco dei Ragazzi" nomina – scegliendoli tra i "Consiglieri dei Ragazzi" - i quattro componenti della "Giunta dei Ragazzi", tra cui un "Vicesindaco dei Ragazzi" e ne dà comunicazione nella prima seduta utile dopo quella della proclamazione. Il Vicesindaco deve essere uno scolaro della classe 5^a [della scuola primaria](#).
2. Il "Sindaco dei Ragazzi" e i componenti la "Giunta dei Ragazzi" conservano la carica di "Consigliere dei Ragazzi".

Art.10

Compiti del Sindaco dei Ragazzi

1. Il "Sindaco dei Ragazzi" eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta. La funzione di Sindaco non potrà essere svolta più di una volta.
2. In caso di impedimento, dimissioni o decadenza il "Sindaco dei Ragazzi" è sostituito dal Vicesindaco.
3. Le dimissioni e la decadenza del "Sindaco dei Ragazzi" non comportano lo scioglimento del "Consiglio dei Ragazzi".

Art. 11

Compiti della Giunta Comunale dei Ragazzi

1. La "Giunta dei Ragazzi" dovrà discutere e proporre al "Consiglio Comunale dei Ragazzi" gli argomenti da sottoporre all'attenzione ed al dibattito del "Consiglio Comunale dei Ragazzi".
2. Si riunirà presso le Scuole secondo il regolamento che sarà adottato con l'Istituzione Scolastica.
3. La "Giunta Comunale dei Ragazzi" potrà avvalersi del supporto di commissioni tecniche.

Art. 12

Surrogazione

1. Nel corso del mandato il "Sindaco dei Ragazzi" potrà provvedere alla surrogazione dei "Consiglieri dei Ragazzi" dimissionari con i primi non eletti per classe e sezione.